

Nota informativa

Concessione di contributi Incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero a favore delle PMI (legge regionale 2/1992, capo VIII).

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990
- dagli artt. 13 e 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Oggetto del procedimento

Concessione di incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero a favore delle PMI per di cui:

- alla legge regionale 2/1992, capo VIII;
- al D.P.Reg. 28 settembre 2017, n. 221/Pres Regolamento in materia di incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e in materia di incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, di seguito Regolamento;
- alla legge regionale 12 aprile 2017 n. 6 Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia.

Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso) e titolare trattamento dei dati

E' la Camera di Commercio di Pordenone (soggetto gestore) competente per territorio, di cui la Regione FVG si avvale per la gestione del procedimento contributivo.

Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Pordenone competente per territorio per i dati di competenza mentre il responsabile del trattamento viene designato in conformità all'ordinamento dell'ente camerale. I regolamenti sono pubblicati sul sito internet della Camera di Commercio di Pordenone www.pn.camcom.it

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria

Responsabile del procedimento	
CCIAA DI PORDENONE	CINZIA PIVA (Sostituto Cristina Biasizzo)

Responsabile dell'istruttoria			
	Nome	Telefono	Mail

CCIAA DI PORDENONE	CRISTINA BIASIZZO	0434-381224	contributi@pn.camcom.it
	DILIA GARDELLA	0434-381237	
<u>Titolare potere sostitutivo (a norma dell'art. 2, comma 9 bis della Legge n. 241/90)</u>			
CCIAA DI PORDENONE	CRISTIANA BASSO		

Termini

Gli incentivi sono concessi tramite procedimento a bando ai sensi dell'art. 36 comma 3 della L.R. 7/2000. Gli enti gestori, **entro 90 giorni** dal termine ultimo di presentazione delle domande, approvano le graduatorie provinciali delle domande ammissibili agli incentivi nonché gli elenchi provinciali delle domande non ammesse. A parità di punteggio è data preferenza alle domande con la minore intensità di aiuto richiesto; in caso di ulteriore parità è data priorità al soggetto richiedente la cui data di costituzione è la meno recente. Entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria provinciale, l'ente gestore adotta il provvedimento di concessione dell'incentivo ai soggetti le cui domande si sono meglio classificate nella pertinente graduatoria provinciale nei limiti delle risorse disponibili afferenti a tale graduatoria. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda cui spetta l'incentivo, è disposta la concessione parziale nei limiti dei fondi disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute. Qualora non tutte le domande ammesse in graduatoria siano state finanziate per insufficiente disponibilità di risorse e si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse destinate specificamente allo scorrimento della graduatoria, si procede allo scorrimento della medesima e alla concessione di altri aiuti nei limiti di importo di tali ulteriori risorse.

Il termine per l'erogazione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla data di ricevimento della rendicontazione (art. 24 del Regolamento).

I termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza dei termini:

- assegnati per l'integrazione dell'istruttoria, nel caso in cui la domanda o la rendicontazione risulti irregolare o incompleta ai sensi degli artt. 16, commi 3-4, e 23 comma 9, del Regolamento.

Il termine per l'adozione dei provvedimenti è interrotto nel caso di preavviso di provvedimento negativo (art. 16 comma 6, del Regolamento).

Il termine per concludere l'iniziativa e presentare la rendicontazione della spesa è di **4 anni** decorrenti dalla **data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo (art. 22, c. 1, del Regolamento)**. È consentita la richiesta di una proroga per un periodo massimo di sessanta giorni, a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.

Obblighi

Le imprese che presentano domanda di contributo, per beneficiare dell'agevolazione richiesta, sono tenute agli obblighi previsti dall'art. 26 del Regolamento, in particolare:

- In conformità all'articolo 32 bis, comma 1, della legge regionale 7/2000, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la sede legale o l'unità operativa attiva nel territorio regionale per tre anni.

Ispezioni e controlli

Il Soggetto Gestore:

- ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo - art. 25 del Regolamento

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- a) i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultino integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- b) la rendicontazione delle spese non sia stata presentata o sia stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 13, decorra inutilmente;
- c) in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 20, comma 4.

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato:

- a) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile risulta inferiore al pertinente limite minimo di cui all'articolo 8, comma 3, ovvero di cui all'articolo 13, comma 3;
- b) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso.

L'ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Gli incentivi sono restituiti secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale n. 7/2000.

Fondi

Le iniziative oggetto di domanda di contributo sono finanziate con fondi regionali.

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal Regolamento citato, si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.